

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 37

25 ottobre 2005

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Oggetto consiliare n. 665

RELAZIONE

Con questo Progetto di legge si intende completare il riordino della materia relativa al governo del territorio, già affrontata con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", con la legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 "Disciplina generale dell'edilizia" e con la legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri", affrontando ora la materia dei lavori pubblici.

Gli obiettivi che il provvedimento si pone sono quelli della semplificazione, della trasparenza e della qualità delle opere pubbliche, con attenzione particolare al tema dell'ambiente e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e dei lavoratori.

Il progetto di legge conferma inoltre gli obiettivi di sussidiarietà e responsabilità già cardini delle citate normative regionali relative al territorio.

L'esigenza di intervenire nel settore dei lavori pubblici è emersa con forza a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.

L'esigenza di intervenire nel settore dei lavori pubblici, è emersa con forza a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione. Nel contempo la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 303/2003, si è pronunciata sul riparto delle competenze dello Stato e delle Regioni in materia di lavori pubblici. Tale sentenza ha di fatto sottolineato che la mancata inclusione dei lavori pubblici nell'elencazione dell'art. 117 della Costituzione, non implica che essi siano oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni. I lavori pubblici non sono individuati come una vera e propria materia, ma come ambiti di legislazione qualificandosi in funzione dell'oggetto al quale afferiscono, e pertanto possono essere ascritti di volta in volta a potestà legislative esclusive dello Stato, ovvero a potestà concorrenti.

Recentemente, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno adottato due direttive comunitarie: la 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi; la 2004/17/CE, riguardante il coordinamento delle procedure di appalti degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

La direttiva 2004/18/CE, in considerazione delle esigenze di semplificazione e di modernizzazione indicate dal Libro ver-

de della Commissione del 27 novembre 1996, ha tenuto conto sia degli effetti della giurisprudenza nazionale e comunitaria sulla applicazione della vecchia disciplina, che delle innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, disciplinando accanto alle procedure tradizionali l'uso dei nuovi strumenti dell'informatica e dell'elettronica. Inoltre, si sono perseguiti gli obiettivi di semplificazione delle normative troppo dettagliate e complesse, nonché quello di flessibilità per attenuare alcune rigidità delle procedure che non rispondono alle esigenze dei committenti pubblici.

La Legge 18 aprile 2005, n. 62, recante le norme di delega sul recepimento delle direttive comunitarie sopra citate, ha infine modificato l'attuale legge quadro (Legge 109/94), nei punti contestati dalla Commissione Europea.

Sulla base delle novità sopra indicate, sono state compiute due scelte prioritarie.

Sul piano del metodo, si è preferito privilegiare un approccio che consentisse di migliorare la qualità dei procedimenti e dei processi costruttivi offrendo nuove opportunità agli operatori del settore, senza eliminare quelle già previste dalla vigente disciplina di settore: la legge quadro (Legge 109/94) e il relativo regolamento (DPR 554/99).

Si è perseguito l'obiettivo di fondo di predisporre una disciplina che, nel rispetto dei limiti posti al legislatore regionale, prospettasse opportunità e rimuovesse limiti, pur nel quadro delle esigenze di uniformità di disciplina su cui si fondano le competenze del legislatore nazionale e comunitario. In altri termini si è cercato, per quanto possibile, non tanto di operare sostituzioni di disciplina, quanto piuttosto di offrire possibilità per gli operatori, ed in particolare per le stazioni appaltanti che abbiano la volontà e le condizioni per coglierle.

In tal modo l'intervento legislativo non ha inteso caratterizzarsi per la presenza di scelte normative imposte, ma per l'obiettivo di aumentare le potenzialità e le opportunità attualmente esistenti: e infatti, di fronte alla pluralità di situazioni e di esigenze, fra loro ampiamente differenziate (di stazioni appaltanti, di lavori da eseguire, di risorse) è parsa preferibile l'adozione di soluzioni volte a temperare la rigidità del sistema, pur nel rispetto dei vincoli posti dall'ordinamento comunitario a tutela della concorrenza. Per converso, il maggior grado di flessibilità e di adattabilità è una risposta alla complessità dei problemi che valorizza l'autonomia e la responsabilità delle stazioni appaltanti.

Pertanto si è deciso, in primo luogo, di confermare sostanzialmente la vigente disciplina statale, operando nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie tenendo conto, in particolare, dei rilievi della Commissione Europea alla Legge 109/94.

A fronte delle poche norme statali disapplicate l'art.44 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dal progetto di legge regionale, si applicano le norme della legge quadro (Legge 109/94) e il relativo regolamento (DPR 554/99).

Si è in sostanza scelto di non riprendere le disposizioni statali, ma di fornire nuovi strumenti agli operatori del settore ed inoltre, di semplificare alcuni procedimenti complessi, riducendo gli adempimenti burocratici. Sono quindi state riconosciute alcune facoltà che la legge nazionale non contempla ai fini autorizzatori e urbanistici, così anche nell'ambito della programmazione, organizzazione ed esecuzione dei lavori pubblici, quali ad esempio: l'avvio del procedimento unico, la semplificazione dell'attività di progettazione, la delega delle funzioni di stazione appaltante, la costituzione di uffici comuni, il ricorso a nuovi sistemi di realizzazione che prevedono forme diverse di partecipazione dei privati.

La scelta di non occuparsi in toto della materia e di non sostituirsi, se non in minima parte alla normativa statale, consente inoltre agli operatori del settore una maggiore chiarezza in ordine alla disciplina applicabile, rispetto alla scelta di una legge quadro regionale.

In secondo luogo, si è deciso di non affrontare alcuni ambi-

ti, quali ad. es. la qualificazione degli operatori non soggetti ad attestato SOA, la disciplina degli appalti misti, l'affidamento degli incarichi di progettazione e l'arbitrato, tenuto conto principalmente del livello di competenza delle materie.

Obiettivo della riforma regionale nell'ambito dei lavori pubblici è quello di intervenire nel settore semplificando alcuni aspetti del procedimento amministrativo, dando maggiore chiarezza alle regole che disciplinano la materia, fornendo una serie di strumenti innovativi per la realizzazione dei lavori e promuovendo standard qualitativi e di sicurezza per tutti gli operatori del settore.

Il progetto di legge regionale in materia di lavori pubblici si articola in otto Titoli quali: disposizioni generali; procedimento unico per l'approvazione dei progetti; norme di organizzazione, programmazione e progettazione; attività di monitoraggio e di supporto; sistemi di realizzazione; affidamento dei lavori; esecuzione dei lavori; norme finali e transitorie.

Nelle disposizioni generali (finalità e principi), si indica l'obiettivo della Regione Emilia Romagna di disciplinare con il presente progetto di legge, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, la realizzazione di lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale.

È importante sottolineare i principi che stanno alla base per la realizzazione di lavori pubblici e delle attività connesse all'esecuzione dei contratti, in quanto elementi fondamentali sui quali si è sviluppato il testo normativo. In particolare, la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, la tutela dei diritti e della salute dei lavoratori, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, la sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.

Nel contempo va altresì assicurata la qualità architettonica, la salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico - artistico; il risparmio energetico, il riutilizzo delle risorse naturali e il ricorso a risorse rinnovabili.

Nell'ambito della semplificazione delle procedure e della certezza dei tempi, il Titolo II, riconosce alle stazioni appaltanti la possibilità di promuovere un "procedimento unico" (riunendo i procedimenti di tre leggi regionali: espropri, VIA e lavori pubblici) per l'approvazione dei progetti. La logica di tali disposizioni è quella di riunire intorno ad un tavolo le diverse amministrazioni competenti alla realizzazione dell'opera al fine di raccordare anzitempo i diversi interessi in gioco e di evitare veti incrociati o la duplicazione di adempimenti quali pubblicazioni, osservazioni, rimandi, ecc., con inevitabili allungamenti dei tempi. In particolare, l'art. 5 prevede la localizzazione delle opere pubbliche attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica o varianti agli stessi. Per avviare il procedimento unico per l'approvazione dei progetti di lavori pubblici si prevede la convocazione della Conferenza dei Servizi nella quale tutti i soggetti sono chiamati ad esprimersi sul progetto preliminare (art. 7) o sul progetto definitivo (art. 8). La convocazione della Conferenza dei Servizi può avvenire dall'ente territorialmente interessato (ente procedente) o su proposta del ente proponente.

Il "procedimento unico" è finalizzato a conseguire un rilevante risparmio di tempo e di risorse pubbliche, per il solo fatto che si prevede un unico atto approvativo del progetto, a seguito dell'esame congiunto dello stesso e di un unico processo di pubblicazione, comunicazione agli interessati, raccolta ed esame delle osservazioni, ecc. Ciò infatti evita che i diversi procedimenti approvativi, cui è sottoposta l'opera, siano svolti in via sequenziale e fa venir meno la necessità che, per detti procedimenti, siano ripetuti i medesimi adempimenti (deposito, pubblicazione, comunicazione ai soggetti interessati, raccolta delle osservazioni, ecc.). Inoltre, si evita che le modifiche al progetto, introdotte in uno dei procedimenti impongano il rinnovo degli atti autorizzativi e approvativi già posti in essere.

Si prevede l'obbligatorietà del "procedimento unico": per le opere e infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale individuate con apposito programma regionale predi-

sposto mediante proposte e pareri del Consiglio delle autonomie locali; per i lavori che non siano previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e che siano soggetti a valutazione di compatibilità ambientale.

Al Titolo III "Norme di organizzazione, programmazione e progettazione", sono stabiliti i compiti del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e i rapporti tra tale figura e quella del progettista e del validatore (art. 10). Tuttavia la disciplina di dettaglio è lasciata all'amministrazione aggiudicatrice, che potrà anche derogare da quanto prevede il regolamento statale DPR 554/99, fermo restando che il RUP, per progetti nei quali è richiesta l'attività di verifica e validazione, non può svolgere la funzione di progettista (art. 10). Ancora, è riconosciuta in via generale la possibilità, qualora necessario, di utilizzare le professionalità di altre amministrazioni aggiudicatrici per svolgere le funzioni del RUP e la possibilità di affidamento dei compiti di supporto al RUP stesso. Tale possibilità conferma l'indirizzo politico già affermato dalla Regione Emilia-Romagna sull'importanza di fare "sistema" tra gli enti territoriali, quindi promuovendo la coesione territoriale attraverso i principi di cooperazione e reciprocità. È prevista, inoltre, l'assicurazione a favore del RUP, la quale non è prevista dalla L. 109/94 e relativo regolamento.

Un altro aspetto di novità rispetto alla normativa statale è rappresentato dalla semplificazione dell'attività di progettazione (art. 12). È prevista la possibilità per il RUP di definire gli elaborati necessari per i diversi livelli di progettazione, tenendo conto delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente per la specifica tipologia e dimensione dei lavori da progettare e della documentazione richiesta per il rilascio degli atti di autorizzazione, approvazione o pareri, comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione dei lavori stessi. Altri livelli di semplificazione sono previsti nei casi in cui gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica definiscono puntualmente la localizzazione dell'opera, per i lavori di manutenzione e per i lavori di minore complessità.

Quanto agli adempimenti relativi alla programmazione dei lavori, si evidenzia che le amministrazioni, per l'inserimento dell'opera nell'elenco annuale, propedeutico alla realizzazione dei lavori, hanno la possibilità di indicare sia i mezzi finanziari stanziati (come prevede la normativa statale), sia quelli comunque acquisibili. A differenza di quanto dispone la normativa statale, è poi possibile l'inserimento nel programma annuale di progetti non conformi agli strumenti urbanistici, purché venga approvato dal Consiglio comunale insieme al programma triennale.

Oltre ai processi di semplificazione del procedimento, attuati attraverso il fattivo coinvolgimento delle stazioni appaltanti, il progetto di legge, rispetto alla norma nazionale, valorizza l'attività propedeutica alla progettazione, definendo puntualmente lo studio di fattibilità (art. 11), sulla base del quale l'organo politico è chiamato responsabilmente a decidere quale opera vuole realizzare nel triennio e nel corrente anno finanziario, quali costi è disposto a sostenere e con quali modalità intende realizzare i lavori. La scelta del sistema di realizzazione deve essere motivata, garantendo quei principi che richiama il progetto di legge stesso, in particolare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Ciò è tanto più importante, nel caso in cui le amministrazioni intendano avvalersi dei sistemi innovativi di realizzazione dei lavori, che sono finalizzati a reperire risorse private o a dilazionare i pagamenti nel tempo. Anche in questo caso, la discrezionalità delle amministrazioni nella scelta dei suddetti sistemi non è senza limiti, ma è subordinata a considerazioni responsabili che trovano la propria sede negli studi di fattibilità.

Inoltre, una novità importante riguarda i concorsi di idee e di progettazione (art. 13), previsti per la Regione e gli Enti locali al fine di favorire la qualità architettonica e urbanistica delle opere pubbliche. Sono previsti incentivi per i giovani progettisti e procedure partecipative di valutazione progettuale. Per

promuovere la qualità architettonica e urbanistica delle opere pubbliche è prevista la possibilità che l'Amministrazione, prima del successivo sviluppo progettuale, attivi un percorso di partecipazione pubblica per osservazioni e proposte sulle possibili scelte progettuali.

Altro strumento di semplificazione, riferita all'intero procedimento dei lavori ovvero alle singole fasi, riguarda la delega di funzioni tra amministrazioni aggiudicatrici (art. 14). La finalità della norma è quella di sostenere l'attività di realizzazione dei lavori pubblici delle stazioni appaltanti meno attrezzate per l'adempimento dei numerosi compiti imposti dalla normativa vigente. La Legge 109/94 invece è più restrittiva, in quanto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici non possano affidare neppure a soggetti pubblici l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante. Al fine di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa è prevista, tramite convenzione e tra soggetti aventi la medesima natura giuridica, la costituzione di uffici comuni (art. 15).

Il Titolo IV prevede l'istituzione di appositi organi regionali, che intervengono direttamente a supporto e a sostegno delle amministrazioni aggiudicatrici. Per la prima volta, a livello regionale, si decide di mettere a disposizione degli operatori del settore le competenze e le conoscenze utili al fine di favorire la realizzazione dei lavori pubblici in tempi ragionevoli. I compiti della Regione sono definiti in modo puntuale e consistono principalmente nel fornire sia pareri qualificati alle singole stazioni appaltanti, sia definire bandi, capitolati, contratti tipo, linee guida ed altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti, sia la promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza e alla tutela dei lavoratori (art. 17).

È, inoltre, da sottolineare la competenza della regione in ordine alla promozione dei sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione e gestione dei contratti, nonché la promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori del settore. Si prevede, altresì, lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici (art. 18) per la valutazione, il monitoraggio e la diffusione delle informazioni relative ai lavori pubblici, nonché per la pubblicazione in forma telematica dei bandi di gara.

Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi da parte dei committenti, è previsto l'elenco regionale dei prezzi (art. 19).

Importante è anche l'istituzione di una Conferenza Regionale dei lavori pubblici (art. 20), nella quale intervengono gli operatori del settore al fine di valutare l'attività di monitoraggio dei lavori pubblici e per proporre revisioni normative.

All'art. 21 la Regione Emilia-Romagna promuove l'adozione di sistemi di qualità in tutte le fasi dell'azione amministrativa, dalla programmazione al collaudo, delle amministrazioni aggiudicatrici.

Il Titolo V inerente i sistemi di realizzazione rappresenta l'altro elemento di grande novità. Anche se si confermano i sistemi di realizzazione della normativa statale (appalto e concessione), sono introdotte novità che hanno come finalità il coinvolgimento di capitali privati. Nel primo caso attraverso la concessione di lavori pubblici (art. 24), anche mediante la corresponsione di un prezzo, sotto forma di canone periodico di entità variabile e proporzionale all'effettivo utilizzo dell'opera realizzata da parte dell'utenza, in base alle valutazioni proposte dai concorrenti in sede di gara, ovvero in base all'utilizzo e agli standard qualitativi. Nel secondo caso, è prevista la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici del pagamento differito nel tempo del corrispettivo dell'appalto (art. 25); per converso, al fine di salvaguardare il principio della trasparenza è previsto un documento (art. 11, comma 10) da pubblicare insieme all'adozione del piano triennale che indica la spesa annuale, in

conto capitale e/o in conto esercizio e le fonti di copertura previste per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Sono normati anche gli appalti di manutenzione (art. 23) e i lavori in economia (art. 26).

I lavori di manutenzione sono quelli definiti dalle norme statali. Nel progetto di legge regionale si puntualizza la finalità dei contratti di manutenzione: mantenere nel tempo o a migliorare la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza, il risparmio energetico e il valore economico dei beni immobili. I contratti di manutenzione possono assumere ad oggetto attività finalizzate a garantire la fruibilità di uno o più beni immobili, secondo standard prestazionali e di risultato definiti dal capitolato speciale, per una durata non superiore a cinque anni. Il livello di elaborazione progettuale dei lavori necessari al raggiungimento di tali standard è preventivamente definito dal RUP secondo quanto previsto dall'art. 12.

Ai lavori in economia si riconosce la dignità di sistemi di realizzazione. La disciplina è diversa da quella stabilita a livello statale. In particolare, si differenzia in quanto non sono previste le ipotesi di applicazione dell'istituto, che rimane così nella discrezionalità delle stazioni appaltanti entro gli importi previsti dalla norma.

Rispetto alla normativa statale si rende possibile l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia nelle ipotesi contemplate nel progetto di legge: appalti di manutenzione (art. 23), sistemi di realizzazione a pagamento differito (art. 25), appalto concorso (art. 30), appalto integrato (art. 31), sia in tutti gli altri appalti sopra e sotto la soglia comunitaria.

Inoltre, rispetto alla normativa statale sono inseriti tra gli elementi da tenere in considerazione per l'aggiudicazione degli appalti con il suddetto sistema, l'impatto ambientale, il risparmio energetico, la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la riduzione dei rischi e dei disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

Il Titolo VI riguarda l'affidamento lavori, materia in cui è più marcata la competenza esclusiva dello Stato. Le procedure di affidamento sono le stesse di quelle statali: aperte (asta pubblica), ristrette (licitazione privata semplificata - art. 32 - ed appalto concorso - art. 30) o negoziate (trattativa privata - art. 33), nonché il dialogo competitivo e l'Accordo Quadro (art. 29) come previsto dalle disposizioni dell'Unione Europea.

Sul tema della qualificazione delle imprese vale quanto previsto dalla norme statali (DPR 34/00). Nel progetto di legge si chiarisce altresì che ai fini della partecipazione agli appalti di lavori pubblici per i quali non è previsto l'obbligo del sistema unico di qualificazione, l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando è definito, tenendo esclusivamente conto dei lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento (art. 27). Questa ed altre specificazioni contenute nell'art. 27 tengono conto degli orientamenti giurisprudenziali (v. Consiglio di Stato Sez. V n. 343/2005) e delle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (v. Delib. n. 165/2003 e Det. n. 8/2004).

Un'altra novità è rappresentata dall'istituzione di un sistema di pubblicità attraverso la costituzione di un sito regionale nel quale saranno inseriti gli atti di cui l'art. 28. Verranno inseriti nel sito predisposto dalla Regione Emilia-Romagna il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori, e il documento previsto dal comma 10 dell'art. 11 (pubblicità del piano finanziario pluriennale delle concessioni e degli appalti a pagamento differito).

È poi prevista la possibilità di aggiudicazione dei lavori mediante licitazione privata semplificata (art. 32), secondo modalità organizzative più flessibili rispetto a quanto previsto dalla normativa statale.

Per quanto riguarda la trattativa privata (art. 33), oltre alle ipotesi previste dalla normativa statale vigente, viene in sostanza riconosciuta alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di affidare gli appalti di lavori pubblici senza la pubblicazione del bando di gara, nelle ipotesi previste dalla direttiva europea 18/2004/CE.

Infine, sulle anomalie delle offerte (art. 35), si prevede la possibilità di procedere alla verifica dell'anomalia per gli appalti sotto soglia, qualora siano stati affidati mediante il criterio del prezzo più basso e tale eventualità sia stata espressamente prevista nel bando di gara o nella lettera di invito. Tale norma non è contemplata dalla normativa nazionale.

Al Titolo VII, la Regione predispone norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che costituiscono parte integrante dei bandi di gara o dei capitolati. A tal fine, promuove e coordina intese ed accordi con le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, con gli organismi e gli enti pubblici competenti, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli minimi stabiliti da leggi dello Stato (art. 36). Tutti i soggetti previsti all'art. 3 sono tenuti a richiamare espressamente nei bandi di gara o nel capitolato tali disposizioni, ed eventuali contributi regionali saranno erogati in funzione del rispetto delle disposizioni stesse.

In particolare, le Amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e gli enti aggiudicatori sono tenuti all'osservanza di specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori, espressamente previste dall'art. 36.

Inoltre, si prevede di incentivare la sicurezza delle imprese e l'attività di vigilanza nei cantieri da parte degli enti pubblici competenti. E proprio al fine di favorire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui cantieri, e altresì previsto che le imprese esecutrici adottino misure che consentano di individuare l'identità di ciascun lavoratore presente in cantiere, di conoscerne l'impresa di appartenenza e di controllare gli estremi di iscrizione agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

All'art. 37 sono disciplinati alcuni aspetti delle varianti in corso d'opera, in particolare le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

All'art. 39 sono disciplinati i premi di accelerazione rispetto alla data prevista per l'ultimazione lavori, novità rispetto alla norma statale che ne demandava la definizione al contratto o al capitolato speciale. In particolare, è previsto un premio in misura compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipata ultimazione dei lavori, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità alle obbligazioni assunte. Per le penali da applicare in caso di ritardato adempimento vale la norma statale che prevede tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%.

Rispetto alla norma nazionale per la risoluzione del contratto (art. 40) sono aggiunte: l'abbandono del cantiere, la presenza di personale non autorizzato in cantiere accertata dai competenti organi, nonché gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal contratto collettivo di riferimento, degli obblighi assicurativi o previdenziali e dei piani di sicurezza.

Il Titolo VIII prevede in base al nuovo Statuto regionale la cd. "clausola valutativa" (art. 42), cioè l'analisi dell'impatto della normativa regionale, attraverso la collaborazione con gli Enti locali, nonché le disposizioni finali e transitorie (art. 43) e le norme statali disapplicate (art. 44).

PROGETTO DI LEGGE**INDICE****TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Finalità e principi
- Art. 2 – Ambito oggettivo
- Art. 3 – Ambito soggettivo
- Art. 4 – Potestà regolamentare

TITOLO II – PROCEDIMENTO UNICO PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI

- Art. 5 – Localizzazione delle opere pubbliche
- Art. 6 – Procedimento unico per l'approvazione dei progetti di lavori pubblici
- Art. 7 – Approvazione del progetto preliminare
- Art. 8 – Approvazione del progetto definitivo
- Art. 9 – Procedimento unico semplificato

TITOLO III – NORME DI ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

- Art. 10 – Responsabile unico del procedimento
- Art. 11 – Programmazione
- Art. 12 – Semplificazione dell'attività di progettazione
- Art. 13 – Concorsi di idee e di progettazione
- Art. 13 – Delega di funzioni tra Amministrazioni aggiudicatrici
- Art. 15 – Costituzione di uffici comuni

TITOLO IV – ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI SUPPORTO

- Art. 16 – Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
- Art. 17 – Attività di supporto
- Art. 18 – Attività di monitoraggio
- Art. 19 – Elenco regionale dei prezzi
- Art. 20 – Conferenza regionale dei lavori pubblici
- Art. 21 – Sistemi di qualità dell'attività amministrativa

TITOLO V – SISTEMI DI REALIZZAZIONE

- Art. 22 – Sistemi di realizzazione
- Art. 23 – Appalti di manutenzione
- Art. 24 – Concessione di lavori pubblici
- Art. 25 – Realizzazione di lavori a pagamento differito

Art. 26 – Lavori in economia

TITOLO VI – AFFIDAMENTO DEI LAVORI

- Art. 27 – Procedure di affidamento
- Art. 28 – Forme di pubblicità e accesso alle informazioni
- Art. 29 – Dialogo competitivo e accordi quadro
- Art. 30 – Appalto concorso
- Art. 31 – Appalto integrato
- Art. 32 – Licitazione privata semplificata
- Art. 33 – Trattativa privata
- Art. 34 – Criteri di aggiudicazione
- Art. 35 – Anomalia delle offerte

TITOLO VII – ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art. 36 – Tutela dei lavoratori
- Art. 37 – Varianti in corso d'opera
- Art. 38 – Sospensione e ripresa dei lavori
- Art. 39 – Premio di accelerazione e penali
- Art. 40 – Cause di risoluzione del contratto
- Art. 41 – Collaudo e regolare esecuzione

TITOLO VII – NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 42 – Clausola valutativa
- Art. 43 – Disposizioni finali e transitorie
- Art. 44 – Norme statali disapplicate

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1***Finalità e principi*

1. La Regione Emilia Romagna disciplina con la presente legge, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la realizzazione di lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale.
2. Le attività disciplinate dalla presente legge sono svolte secondo i principi di imparzialità, libera concorrenza, trasparenza, semplificazione, qualità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché secondo il principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico dalle funzioni amministrative, gestionali e tecniche.
3. La realizzazione di lavori pubblici e le attività connesse all'esecuzione dei contratti, disciplinati dalla presente legge, rispondono a principi di:

Per annotazioni

- a) tutela dei diritti e della salute dei lavoratori, rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori;
- b) qualità architettonica, salvaguardia, tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico;
- c) risparmio energetico, riutilizzo delle risorse naturali e ricorso a risorse rinnovabili.

Art. 2

Ambito oggettivo

1. La presente legge, nel rispetto dell'art.117 della Costituzione, disciplina la realizzazione dei lavori pubblici da eseguirsi da parte dei soggetti di cui all'art. 3 sul territorio della regione, indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti necessari.

2. I lavori di interesse comune a più Regioni possono essere disciplinati da specifici accordi i quali possono prevedere l'applicazione di norme della presente legge.

3. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui all'art. 3, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

4. I criteri di individuazione della disciplina in materia di contratti misti di lavori, forniture e servizi e di contratti di forniture o di servizi che comprendano lavori, sono stabiliti dalle vigenti norme statali.

5. Non può comunque procedersi all'affidamento, mediante un unico contratto, di una pluralità di prestazioni tra loro non funzionalmente collegate, salva diversa e motivata decisione della stazione appaltante in ordine all'efficienza e all'economicità dell'intervento, nonché alla partecipazione alla gara.

6. È altresì fatto divieto di frazionare i contratti di lavori al solo fine di sottrarli alla disciplina prevista dalla presente legge.

7. La presente legge non si applica ai lavori riguardanti beni culturali, disciplinati dalla vigente normativa statale.

8. Gli importi indicati dalla presente legge si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3

Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto dell'art. 117, comma secondo, lett. g) della Costituzione, si applicano:

- a) alla Regione Emilia-Romagna, alle agenzie e agli enti da essa istituiti, nonché ai consorzi di bonifica;
- b) agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi;
- c) alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere e alle aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) agli enti pubblici, anche economici, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a) e b) o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
- e) agli organismi di diritto pubblico, con personalità giuridica, istituiti per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui alle lettere a) e b) o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti.

2. La presente legge si applica, altresì, limitatamente agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 36 alle amministrazioni aggiudicatrici statali e agli enti aggiudicatori, individuati dalla vigente normativa statale in materia di lavori pubblici, diversi da quelli previsti ai commi 3 e 4.

3. La presente legge si applica, inoltre, ad esclusione degli articoli 10, 11, 13, 14, 15, 24, 25 e 32, ai consorzi ed alle aziende speciali di cui agli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ai soggetti di cui agli articoli 113, 115, 116 e 120 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, alle società di cui all'art.41 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 ed alle società da queste ultime controllate.

4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti, applicano le norme della presente legge, ad esclusione degli articoli 10, 11, 13, 14, 15, 24, 25 e 32 relativamente ai lavori individuati all'art. 8, comma 6, del DLgs 17 marzo 1995, n. 158 e, comunque, per i rilevati aeroportuali e ferroviari.

5. La presente legge non si applica agli enti preposti alla

tutela dei beni culturali di cui all'art. 2, comma 7, salvo quanto disposto dall'articolo 14.

6. Ai sensi della presente legge si intendono:
- a) per amministrazioni aggiudicatrici, i soggetti di cui al comma 1;
 - b) per enti aggiudicatori o realizzatori, i soggetti di cui ai commi 3 e 4;
 - c) per ente procedente, l'ente territoriale che convoca e cura lo svolgimento delle conferenze di servizi previste dal Titolo II della presente legge;
 - d) per soggetto proponente, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, diverso dall'ente territoriale di cui alla precedente lettera c), che sia titolare dei lavori pubblici sottoposti al procedimento unico di approvazione disciplinato dal Titolo II della presente legge;
 - e) per soggetti partecipanti, le amministrazioni competenti a rilasciare, sul progetto definitivo, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso comunque denominato richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dei lavori nonché i gestori delle opere interferenti, qualora partecipano alle conferenze di servizi previste dal Titolo II della presente legge.

Art. 4

Potestà regolamentare

1. I comuni, le province e la città metropolitana disciplinano, con proprio regolamento, ai sensi dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite relative alle materie disciplinate dalla presente legge.

2. I soggetti di cui all'art.3, diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, disciplinano, nei limiti del proprio ordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni rientranti nell'ambito di autonomia loro attribuito.

TITOLO II

PROCEDIMENTO UNICO PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI

Art. 5

Localizzazione delle opere pubbliche

1. La localizzazione delle opere pubbliche è, di norma, operata dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dalle varianti agli stessi. In particolare:

- a) il piano strutturale comunale (PSC) provvede alla previsione dell'opera e alla indicazione di massima della

sua localizzazione, attraverso la individuazione degli ambiti idonei e dei corridoi di fattibilità, nonché alla definizione dei requisiti prestazionali dell'opera e delle condizioni di sostenibilità della stessa, attraverso l'indicazione delle fasce di ambientazione, delle opere di mitigazione o compensazione ambientale o delle dotazioni ecologiche e ambientali necessarie;

- b) il piano operativo comunale (POC) stabilisce la puntuale localizzazione dell'opera, con la conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, e disciplina le modalità attuative delle opere e delle dotazioni o misure che ne assicurano la sostenibilità ambientale e territoriale, in conformità alle previsioni del PSC.

2. I provvedimenti diretti alla localizzazione delle opere di interesse statale difforni dagli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e al DPR 18 aprile 1994, n. 383, gli accordi per la localizzazione di opere regionali o provinciali, di cui all'articolo 158 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, gli accordi di programma, di cui all'articolo 34 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 40 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, l'approvazione del progetto di lavori pubblici disciplinata dagli artt.6 e 9 della presente legge e ogni altro atto di approvazione di progetti di lavori pubblici cui la legge riconosce l'effetto della localizzazione della stessa, comportano variante al PSC. I medesimi atti comportano altresì variante al POC qualora prevedano la realizzazione dei lavori nei cinque anni successivi alla loro approvazione e presentino gli elaborati richiesti dalla vigente normativa.

Art. 6

Procedimento unico per l'approvazione dei progetti di lavori pubblici

1. Al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi coinvolti dall'attuazione dei lavori pubblici e di pervenire alla celere realizzazione degli stessi, i soggetti di cui all'art. 3 hanno la facoltà di avviare il procedimento unico per l'approvazione dei progetti di lavori pubblici, il quale si compone delle seguenti fasi:

- a) l'approvazione del progetto preliminare, disciplinata dall'articolo 7, la quale comporta la localizzazione dell'opera pubblica, ove non prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica e la conseguente apposizione di vincolo preordinato all'esproprio, l'eventuale modifica degli strumenti di pianificazione territoriale, generali o settoriali, che presentino previ-

sioni incompatibili con la realizzazione dei lavori, nonché la valutazione di impatto ambientale o la valutazione di incidenza, di seguito denominate congiuntamente "valutazione di compatibilità ambientale", nei casi di lavori pubblici soggetti a tali procedure di competenza regionale o degli enti locali, secondo la vigente normativa;

b) l'approvazione del progetto definitivo, disciplinata dall'articolo 8, la quale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione o parere comunque denominato richiesto dalla normativa vigente, e ne produce i relativi effetti anche ai fini edilizi.

2. Il procedimento unico si svolge in un'unica fase nei casi e con le modalità previste dall'articolo 9.

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, per l'approvazione dei progetti di lavori pubblici, sono tenuti ad avviare il procedimento unico, nei seguenti casi:

a) per le opere e infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, individuate con apposito programma predisposto dalla Giunta regionale anche mediante proposte e pareri del Consiglio delle autonomie locali;

b) per i lavori che non siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e che siano soggetti a valutazione di compatibilità ambientale.

4. Tutti gli oneri che derivino dall'attuazione degli adempimenti previsti dal procedimento unico sono a carico dei soggetti di cui all'art. 3. La loro quantificazione è operata in calce al provvedimento di conclusione del procedimento.

Art. 7

Approvazione del progetto preliminare

1. Per l'approvazione del progetto preliminare dei lavori pubblici del Comune, della Provincia o della Regione, il Sindaco, il Presidente della Provincia o il Presidente della Regione convoca una conferenza di servizi, ai sensi del presente articolo, allegando copia del progetto dei lavori predisposto ai sensi del comma 3.

2. L'ente procedente è tenuto altresì a convocare la conferenza di servizi su istanza del soggetto proponente. La convocazione è richiesta alla Regione, alla Provincia o al Comune in relazione alla dimensione territoriale degli interventi e agli effetti ambientali, urbanistici e infrastrutturali che gli stessi comportano.

Per i lavori da realizzarsi da parte di amministrazioni dello Stato ovvero di competenza delle amministrazioni pre-

viste dall'art.3, comma 2, la domanda è presentata alla Regione.

3. Il progetto preliminare, qualora comporti la localizzazione in variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, presenta gli elaborati richiesti dalla normativa vigente. Ove i progetti di lavori siano soggetti, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, a procedura di verifica (screening) o a valutazione di impatto ambientale, il progetto preliminare è corredato dallo studio di impatto ambientale di cui all'art. 11 della medesima legge regionale. Per i progetti di lavori soggetti a valutazione di incidenza, al progetto è allegato lo studio previsto dall'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357. In caso di incompletezza della documentazione, l'ente procedente ne richiede, per una sola volta, l'integrazione e il procedimento è sospeso fino al completo ricevimento della documentazione richiesta.

4. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, il soggetto proponente ha facoltà di provvedere alla trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso, muniti di firma digitale, su supporto informatico non modificabile. Le amministrazioni che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico possono richiedere l'invio di una copia cartacea.

5. Alla conferenza di servizi partecipano l'ente procedente, l'eventuale soggetto proponente e i seguenti enti, di seguito denominati "enti territoriali":

a) per i progetti di lavori comunali o di interesse comunale, la Provincia nonché la Regione, nel caso in cui la localizzazione dell'opera comporti variante anche a strumenti di pianificazione territoriale provinciale o regionale ovvero nel caso in cui il progetto sia soggetto a valutazione di compatibilità ambientale di competenza regionale;

b) per i progetti di lavori provinciali o di interesse provinciale, i Comuni territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera, nonché la Regione nelle ipotesi descritte alla precedente lettera a);

c) per i progetti di lavori regionali o di interesse regionale, le Province e i Comuni territorialmente interessati dalla localizzazione dell'opera.

6. Alla conferenza di servizi partecipano altresì:

a) i rappresentanti degli enti, diversi da quelli indicati dal comma 5, che siano titolari degli strumenti di pianificazione per i quali l'approvazione del progetto dei lavori comporti variante;

b) gli enti chiamati, a norma dell'art.34, comma 3, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, ad esprimere i pareri e gli

- atti di assenso comunque denominati, richiesti dalla legislazione vigente per l'approvazione dei piani urbanistici comunali generali, qualora l'approvazione del progetto preliminare comporti la localizzazione dell'opera in variante al POC;
- c) tutte le amministrazioni competenti a rilasciare, sul progetto definitivo, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso comunque denominato richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dei lavori.
7. Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare gli eventuali gestori delle opere interferenti che siano state individuate dal progetto o che siano prevedibili, in considerazione delle caratteristiche e della localizzazione dei lavori.
8. Nel caso di progetti di lavori soggetti a valutazione di compatibilità ambientale l'ente territoriale, competente in materia secondo la legislazione vigente, si esprime anche in merito ai suddetti aspetti. La decisione in merito alla valutazione di compatibilità ambientale può accertare la necessità di assoggettare il progetto definitivo a ulteriore valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza, provvedendosi in tal caso alla puntuale definizione dei contenuti del relativo studio.
9. Contemporaneamente all'invio della convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 1, copia del progetto preliminare è depositata presso le sedi degli enti territoriali, a cura dell'ente procedente che può allo scopo delegare l'eventuale soggetto proponente, per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un avviso dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto preliminare. L'avviso contiene l'indicazione delle sedi presso le quali il progetto è depositato e del termine perentorio entro cui chiunque può prenderne visione e formulare osservazioni e proposte ai sensi del comma 10. L'avviso deve inoltre specificare, qualora ne ricorrano le condizioni, gli eventuali effetti che derivino dall'approvazione del progetto, secondo quanto specificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a). L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano diffuso nell'ambito territoriale interessato dalla realizzazione dei lavori.
10. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 9, possono formulare osservazioni e proposte:
- gli enti e organismi pubblici;
 - le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi;
 - i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del progetto sono destinate a produrre effetti diretti.

11. Qualora la realizzazione dei lavori comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso avente i contenuti di cui al comma 9 è comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a coloro che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali. Qualora ad esito della conferenza occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti, l'amministrazione procedente provvede all'integrazione della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento. I proprietari delle aree interessate possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

12. L'ente procedente, anche in considerazione della natura dei lavori da realizzare, ha la facoltà di attuare ulteriori forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini al processo di valutazione e approvazione del progetto.

13. Ai fini dell'assunzione delle determinazioni conclusive sul progetto preliminare gli enti procedono all'esame puntuale delle osservazioni presentate ai sensi del comma 11 dai soggetti interessati dai vincoli espropriativi e tengono conto delle altre osservazioni presentate ai sensi del comma 10.

14. La conferenza dei servizi è convocata in data successiva alla scadenza dei termini previsti dai commi 9 e 11. Nel corso della prima seduta, dopo la verifica della legittimazione dei partecipanti, la conferenza di servizi stabilisce il proprio programma di lavoro e la data di conclusione dello stesso, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero a settantacinque giorni, qualora il progetto dei lavori sia soggetto alla valutazione di compatibilità ambientale. Su richiesta della maggioranza dei partecipanti il termine è prorogato di altri trenta giorni qualora siano necessari approfondimenti istruttori. Ciascuna amministrazione partecipa alla conferenza con un unico rappresentante, legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le valutazioni e le volontà dell'ente.

15. Nel corso della conferenza dei servizi le amministrazioni e i soggetti partecipanti procedono congiuntamente all'esame del progetto preliminare e delle osservazioni presentate. A conclusione della conferenza di servizi:

- i soggetti partecipanti si esprimono sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano gli eventuali elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, ovvero le condizioni per ottenere sul progetto definitivo le autorizzazioni, le concessioni, i nulla

osta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente, specificando altresì la documentazione e gli elaborati progettuali necessari per il rilascio dei suddetti atti;

- b) l'ente procedente, gli enti territoriali e gli eventuali enti titolari degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica cui il progetto dei lavori comporta variante esprimono all'unanimità la propria determinazione in merito alla decisione sulle osservazioni presentate e all'approvazione del progetto preliminare, tenendo conto dei contributi istruttori di cui alla lettera a).

16. Il documento conclusivo della conferenza di servizi può stabilire prescrizioni che dovranno essere osservate in sede di predisposizione del progetto definitivo ovvero può apportare modifiche al progetto preliminare originario, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori procedure di pubblicità o di comunicazione dell'avvio del procedimento, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 11.

17. Qualora il progetto dei lavori comporta variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'assenso dei rappresentanti degli enti titolari degli strumenti predetti è subordinato alla preventiva pronuncia dei rispettivi organi consiliari, ovvero è soggetto, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro 30 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi.

18. Nei quindici giorni successivi alla conclusione positiva della conferenza di servizi, ai sensi del comma 15, ovvero successivi alla ratifica da parte degli organi consiliari, ai sensi del comma 17, il progetto preliminare è approvato dall'ente procedente. L'atto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

19. Qualora non si raggiunga il consenso unanime dell'ente procedente e degli enti territoriali, per i profili che attengono alla localizzazione dell'opera e all'approvazione del progetto preliminare, ovvero l'accordo non sia ratificato dagli organi consiliari ai sensi del comma 17, il soggetto proponente o l'ente procedente, per i lavori di propria competenza, possono richiedere, entro 10 giorni, una determinazione conclusiva del procedimento al Consiglio regionale, il quale provvede entro il termine di 45 giorni dalla richiesta. La delibera del Consiglio regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

20. L'atto di approvazione del progetto preliminare, formato ai sensi del comma 18 o del comma 19 è efficace dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e produce gli effetti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a).

Art. 8

Approvazione del progetto definitivo

1. Il progetto definitivo dei lavori pubblici sottoposto al procedimento unico di cui all'articolo 6, è predisposto in conformità alle eventuali prescrizioni stabilite dalla conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 7, commi 15 e 16. Il progetto è altresì corredato dallo studio di impatto ambientale o di incidenza nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 7. Il progetto definitivo è elaborato dall'ente procedente per i lavori di propria competenza, ovvero dal soggetto proponente che lo trasmette all'ente procedente per l'avvio del procedimento di approvazione. In caso di incompletezza della documentazione, l'ente procedente ne richiede, per una sola volta, l'integrazione e il procedimento è sospeso fino al completo ricevimento della documentazione richiesta.

2. Per l'approvazione del progetto definitivo l'ente procedente convoca una conferenza di servizi, cui partecipano gli enti previsti dal comma 5 e dal comma 6, lettera c), dell'articolo 7. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, ultimo periodo, e comma 4. La convocazione, con la copia del progetto definitivo allegata, deve pervenire almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima riunione della conferenza.

3. Contemporaneamente alla convocazione della conferenza di servizi, l'ente procedente provvede agli adempimenti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

4. La conferenza di servizi conclude i suoi lavori entro sessanta giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti il termine è prorogato di altri trenta giorni qualora siano necessari approfondimenti istruttori.

5. Qualora in sede di approvazione del progetto preliminare si sia stabilito di sottoporre il progetto definitivo a valutazione di impatto ambientale, ai sensi del comma 8 dell'articolo 7, la partecipazione dei cittadini alla procedura di valutazione è assicurata attraverso le modalità previste dall'art. 16 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37. A tale scopo, nell'avviso dell'avvenuto deposito e nella comunicazione dell'avvio del procedimento è dato atto di tale circostanza e della possibilità di presentare osservazioni anche in merito ai profili di impatto ambientale dei lavori. In carenza di procedura espropriativa, trovano applicazione le forme di pubblicità previste dalla legge regionale n. 9 del 1999 per la procedura di VIA. Prima di pronunciarsi sul progetto definitivo, le Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi esaminano con-

giuntamente le osservazioni presentate ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 16 della L.R. n. 37 del 2002. L'ente territoriale cui compete la valutazione di compatibilità ambientale si esprime in sede di conferenza di servizi.

6. Nei casi previsti dai commi 3 e 5, la conferenza dei servizi è convocata in data successiva alla scadenza dei termini per la presentazione di osservazioni.

7. Nel corso della conferenza di servizi gli enti territoriali e i soggetti partecipanti possono presentare motivate proposte di adeguamento del progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione dell'opera e le caratteristiche essenziali della stessa, fatto salvo il caso previsto dal comma 5.

8. L'approvazione del progetto definitivo ai sensi del presente articolo produce gli effetti indicati dall'art. 6, comma 1, lettera b). Essa contiene l'accertamento di conformità richiesto dall'art. 7, comma 2, della L.R. 25 novembre 2002, n. 31.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo trova applicazione la disciplina della conferenza di servizi prevista dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

10. L'ente procedente provvede a depositare copia del progetto definitivo approvato presso l'ufficio per le espropriazioni e ad effettuare le comunicazioni previste dal comma 2 dell'articolo 18 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37.

Art. 9

Procedimento unico semplificato

1. Il procedimento unico di approvazione del progetto di lavori pubblici può svolgersi con modalità semplificate su iniziativa dell'ente procedente o del soggetto proponente nei casi previsti:

- a) dall'art. 12, comma 3, della presente legge;
- b) dall'art. 12, comma 6, della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37;
- c) dall'art. 16-bis della L.R. n. 37 del 2002.

2. Il procedimento unico si svolge e produce i suoi effetti secondo quanto disposto dall'articolo 8, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

3. Nel corso della conferenza di servizi l'ente procedente e gli enti territoriali si esprimono all'unanimità in merito alla localizzazione dei lavori di cui alle lettere b) e c) del comma 1, qualora gli stessi non siano previsti negli strumenti urbanistici comunali, nonché in merito alla valutazione di compatibilità ambientale, ove prescritta dalla normativa vigente. Le eventuali varianti agli strumenti di

pianificazione territoriale urbanistica sono subordinate all'assenso dell'organo consigliere degli enti titolari degli strumenti predetti, ai sensi dell'art. 7, comma 17. Il dissenso di uno degli enti territoriali sui profili appena richiamati comporta la conclusione del procedimento unico, con la mancata approvazione del progetto dei lavori, fatta salva la possibilità per il soggetto proponente o per l'ente procedente di richiedere la determinazione del Consiglio regionale prevista dall'art. 7, comma 19.

TITOLO III

NORME DI ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 10

Responsabile unico del procedimento

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici nominano, in conformità al proprio ordinamento, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento di realizzazione di lavori pubblici previsto dal programma triennale di cui all'articolo 11, comma 1, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il corretto e razionale svolgimento delle procedure, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria, agli obiettivi ed ai tempi di realizzazione previsti dal programma dei lavori; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi ed accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici disciplinano, secondo il proprio ordinamento, le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, anche in relazione alle competenze degli altri soggetti preposti all'adozione di atti e allo svolgimento di attività nelle fasi di cui al comma 1 e, in particolare, rispetto ai compiti e alle responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494. Determinano, altresì, le ipotesi in cui il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori, fermo restando il principio del divieto di cumulo delle suddette funzioni in relazione a lavori particolarmente complessi o che richiedano una progettazione integrata dal punto di vista architettonico, struttura-

le e impiantistico. In ogni caso, qualora sia necessario procedere alla verifica e alla validazione del progetto ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, il responsabile del procedimento non può svolgere le funzioni di progettista per i medesimi lavori.

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano ai sensi del comma 3 applicano le disposizioni statali vigenti compatibili con le disposizioni della presente legge.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere adeguate competenze professionali in relazione ai compiti assunti rispetto alla tipologia ed alla complessità dell'intervento.

6. Le Amministrazioni aggiudicatrici provvedono a proprio carico alla stipula di apposita polizza assicurativa a favore del dipendente nominato responsabile del procedimento, a copertura dei rischi connessi ai danni recati a terzi nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti.

7. Qualora l'organico non consenta di nominare internamente il responsabile del procedimento, per carenza del personale o per mancanza di idonee figure professionali in rapporto agli interventi da realizzare, le amministrazioni aggiudicatrici possono:

- a) avvalersi, ai sensi delle norme vigenti in materia di pubblico impiego, di dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, DLgs 30 marzo 2001, n. 165 in possesso di adeguate competenze professionali;
- b) assumere idonee figure professionali, in possesso di adeguate competenze professionali, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblico impiego.

8. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono, in mancanza di idonee figure professionali in relazione agli interventi da realizzare, affidare compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento a soggetti individuati con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 7, oppure con le procedure e le modalità per l'affidamento degli incarichi di progettazione, ai soggetti previsti dalla vigente normativa statale, in possesso delle necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

Art. 11

Programmazione

1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 Euro si svolge sulla

base del programma triennale dei lavori pubblici, di seguito denominato programma e dei suoi aggiornamenti annuali.

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano il programma nel rispetto della normativa in materia di governo del territorio e ambientale e dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente. La prima annualità del programma costituisce altresì l'elenco annuale dei lavori di cui al comma 6.

3. I bisogni connessi con la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio culturale, con la difesa del territorio, con lo sviluppo economico - sociale della regione e con lo svolgimento di funzioni istituzionali, che per il loro soddisfacimento prevedono la realizzazione di lavori pubblici, costituiscono il riferimento per la programmazione dei lavori pubblici.

4. Il programma individua gli interventi da attivare sulla base di uno studio di fattibilità, il quale definisce le caratteristiche e le modalità di realizzazione e gestione dell'intervento, ne valuta la fattibilità tecnica, economica, istituzionale e la sostenibilità ambientale. Lo studio di fattibilità è elaborato sulla base dell'analisi dei fabbisogni anche in relazione alla loro evoluzione ed individua le possibili alternative progettuali. Ai fini di cui al presente comma, gli studi di fattibilità sono predisposti prendendo in considerazione, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i seguenti criteri:

- a) analisi della localizzazione dei lavori e delle caratteristiche dell'intervento in relazione al contesto territoriale, socio-economico, ai piani urbanistici e paesistici esistenti, alle componenti storico-artistiche, architettoniche, alla compatibilità ambientale;
- b) analisi, per le varie alternative progettuali, della loro sostenibilità finanziaria, in un arco temporale sufficiente in relazione alle risorse disponibili, ovvero acquisibili, anche indirettamente, con l'apporto di capitali privati;
- c) analisi, per le varie alternative progettuali, della loro convenienza economico-sociale, al fine di valutare il rapporto costi/benefici dal punto di vista del benessere della collettività, sotto i vari profili economico, sociale, ambientale;
- d) analisi dei tempi e dei costi delle procedure di realizzazione attraverso l'esame degli adempimenti tecnici, amministrativi e procedurali, delle eventuali interferenze da risolvere e delle competenze tecniche e gestionali necessarie, nonché l'individuazione dei possibili accordi istituzionali e il possibile apporto di capitali privati;
- e) analisi di rischio, che consenta di verificare i punti di

debolezza economica e finanziaria del progetto, stimando le probabilità che si verifichino condizioni di insostenibilità economico – finanziaria.

Per gli interventi di minore complessità gli studi possono essere predisposti in forma sintetica. Per gli interventi di manutenzione è sufficiente indicare nel programma la stima dei costi, anche in forma aggregata.

5. Il programma tiene inoltre conto degli accantonamenti per accordi bonari, esecuzione di lavori indifferibili ed urgenti, indagini, studi e altre prestazioni necessarie alla predisposizione del programma e dell'elenco annuale.

6. L'elenco annuale identifica, tra gli interventi inseriti nel programma, quelli che si intendono realizzare nell'esercizio finanziario di riferimento e può altresì evidenziare i lavori che l'amministrazione intende affidare mediante licitazione privata semplificata, ai sensi dell'art. 32. L'elenco annuale indica i mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici, nonché quelli comunque acquisibili. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

7. L'inclusione dei singoli lavori nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione dello studio di fattibilità di cui al comma 4 e, per i lavori di importo pari o superiore, alla previa approvazione del progetto preliminare. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima dei costi da sostenere nell'anno di riferimento. Restano ferme le disposizioni che prevedono l'inclusione nell'elenco annuale del progetto definitivo o esecutivo.

8. I progetti di lavori ricompresi nell'elenco annuale sono previsti dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati ovvero sono resi conformi agli stessi ai sensi del comma 9.

9. I progetti predisposti dal Comune, non conformi al PSC o al POC ovvero, in via transitoria, al piano regolatore generale, possono essere inseriti nell'elenco annuale, purché quest'ultimo sia adottato dal consiglio comunale. Tale approvazione costituisce adozione di variante ai sensi dell'art. 5. Per i progetti dei lavori delle altre amministrazioni aggiudicatrici, non conformi alla pianificazione urbanistica,

l'inclusione del progetto nell'elenco annuale è subordinata all'avvenuta convocazione della conferenza di servizi di cui agli artt.7 e 9 ovvero all'avvenuto avvio del procedimento previsto dall'art.12 della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 o di ogni altro procedimento che comporti la localizzazione delle opere in variante alla pianificazione di cui all'art.5. La progettazione definitiva dei lavori è, in ogni caso, predisposta ed approvata a seguito dell'approvazione della variante agli strumenti urbanistici.

10. Il programma e l'elenco annuale sono corredati da un documento in cui sono indicate per ciascun intervento da realizzarsi mediante i sistemi di cui agli articoli 24 e 25, la corrispondente spesa annuale, in conto capitale e/o in conto esercizio nonché le fonti di copertura, in riferimento all'intera durata del rapporto contrattuale considerato. Tale documento, redatto contestualmente alla predisposizione del programma, di cui costituisce parte integrante, è aggiornato annualmente.

11. Del programma, dell'elenco annuale e del documento di cui al comma 10 adottati viene data pubblicità ai sensi dell'art. 28, comma 1, nonché mediante affissione nella sede dell'amministrazione aggiudicatrice per almeno sessanta giorni consecutivi prima dell'approvazione. Il documento di cui al comma 10, viene altresì pubblicato in un quotidiano avente diffusione locale.

12. Il programma e l'elenco annuale dei lavori sono approvati, contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale ed è ad essi allegato l'elenco annuale dei lavori da avviare nel primo anno di programmazione e il documento di cui al comma 10.

13. Il programma e l'elenco annuale possono essere oggetto di revisione motivata. Quando la revisione comporti modifiche sostanziali al programma ed all'elenco annuale si applicano le procedure di cui ai commi precedenti. Non sono comunque considerate sostanziali le modifiche ai lavori programmati di manutenzione e gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

14. Il programma, l'elenco annuale e il documento previsto al comma 10 sono adottati e approvati dall'organo competente secondo l'ordinamento di ciascuna amministrazione aggiudicatrice.

Art. 12

Semplificazione dell'attività di progettazione

1. All'attività di progettazione si applicano le disposizioni della vigente normativa statale, fatta salva

l'applicazione delle modalità di semplificazione previste dal presente articolo.

2. Il responsabile del procedimento definisce gli elaborati necessari per i diversi livelli di progettazione, tenendo conto delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente per la specifica tipologia e dimensione dei lavori da progettare e della documentazione richiesta per il rilascio degli atti di autorizzazione, approvazione o pareri, comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione dei lavori stessi.

3. Nei casi in cui gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica definiscono puntualmente la localizzazione dell'opera, disciplinandone le caratteristiche essenziali, e non è necessario acquisire sul progetto preliminare autorizzazioni, approvazioni o pareri comunque denominati, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori hanno facoltà di procedere direttamente alla redazione ed adozione del progetto definitivo. In tal caso il progetto definitivo è integrato dagli elaborati e contenuti progettuali previsti dalla normativa vigente per il livello di progettazione preliminare. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 12, comma 6, e 16-bis della L.R. n. 37 del 2002.

4. Nel caso di lavori di manutenzione, fermo restando quanto previsto dal comma 3, è possibile prescindere altresì dalla redazione ed approvazione del progetto esecutivo.

5. Per lavori di minore complessità o che non richiedano una progettazione integrata dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono, secondo il proprio ordinamento, individuare le ipotesi in cui è necessario provvedere alla predisposizione del documento preliminare alla progettazione nonché disciplinare i casi e le modalità di verifica del progetto, nelle sue diverse fasi. La verifica del progetto è attuata in contraddittorio con il progettista.

6. I soggetti che hanno provveduto alla progettazione non possono, in ogni caso, svolgere le attività di verifica e validazione del progetto in riferimento ai medesimi lavori.

Art. 13

Concorsi di idee e di progettazione

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici, per favorire la qualità architettonica e urbanistica delle opere pubbliche di propria competenza, possono indire concorsi di idee e progettazione con le procedure previste dal presente articolo. Tali concorsi sono obbligatori ai fini della realizza-

zione di edifici rappresentativi o istituzionali che fruiscono di contributo di altre amministrazioni e il cui importo previsto sia superiore alla soglia stabilita dalla normativa europea in materia di appalti di lavori pubblici.

2. Per favorire la partecipazione dei giovani progettisti possono essere previste forme particolari di rimborso delle spese anche per i concorrenti non dichiarati vincitori, ovvero elaborazioni semplificate dei progetti richiesti.

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire nel bando che i progetti presentati siano resi pubblici per eventuali osservazioni e proposte, successivamente alla conclusione della procedura di valutazione. L'amministrazione esamina le eventuali osservazioni e proposte pervenute ai fini del successivo sviluppo progettuale.

Art. 14

Delega di funzioni tra Amministrazioni aggiudicatrici

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 1, possono delegare ad altre amministrazioni fra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e 5 del medesimo articolo 3, l'espletamento delle funzioni e delle attività relative all'intero procedimento di realizzazione di lavori pubblici, ovvero a singole fasi, con esclusione dell'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti, nonché degli atti relativi al collaudo o regolare esecuzione dei lavori.

2. La delegazione amministrativa di cui al comma 1 è consentita esclusivamente qualora sussistano esigenze di carattere organizzativo o funzionale accertate dalla stessa amministrazione delegante ed è disposta nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'espletamento delle funzioni e delle attività oggetto di delegazione.

3. I soggetti delegatari operano in nome proprio, con piena autonomia e responsabilità nell'ambito dell'attività oggetto di delegazione. Ad essi sono imputabili i conseguenti effetti giuridici anche nei confronti dei terzi.

4. Le Amministrazioni interessate provvedono a definire i reciproci rapporti mediante intese che, in relazione all'attività oggetto di delegazione, prevedono in particolare:

- a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;
- b) l'eventuale acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti;
- c) l'eventuale svolgimento delle procedure di affidamento della progettazione o dei lavori;
- d) l'eventuale stipulazione e conduzione del contratto affidato;

- e) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'amministrazione delegante;
- f) l'ammontare delle somme necessarie per la realizzazione dei lavori o delle attività ad essa connesse, le modalità e i tempi di erogazione di tali somme;
- g) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;
- h) l'eventuale disciplina delle modalità di copertura dei costi inerenti alle attività oggetto di delega.

5. Ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo la Regione può affidare la realizzazione dei lavori pubblici di propria competenza, relativi alla difesa del suolo ed alla bonifica, ai soggetti di cui all'art. 9, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 22 individuati dagli atti di programmazione regionale di settore.

Art. 15

Costituzione di uffici comuni

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), al fine di espletare le funzioni e le attività di loro competenza, in riferimento all'intero procedimento di realizzazione dei lavori pubblici, ovvero a singole fasi, possono costituire, mediante convenzione, uffici comuni che operano con personale delle amministrazioni stesse.

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e), e gli enti aggiudicatori o realizzatori, di cui all'art. 3, commi 3 e 4, possono costituire uffici comuni, di cui al comma 1, unicamente con soggetti aventi la medesima natura giuridica, individuata da ciascuna delle predette disposizioni.

3. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1, la Regione può provvedere ai sensi dell'art.3, comma 2 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112.

4. La convenzione deve stabilire l'oggetto, la durata, le forme di consultazione delle amministrazioni partecipanti all'accordo, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E DI SUPPORTO

Art. 16

Rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1. La Regione, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente Titolo e di semplificare gli obblighi di comunicazione può individuare, mediante specifici

che intese con l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ovvero con altri enti e organismi pubblici, forme di collaborazione, assistenza o di attribuzione di specifiche funzioni.

Art. 17

Attività di supporto

1. La Regione, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, svolge attività di supporto alla realizzazione di lavori pubblici di cui alla presente legge.

2. L'attività di supporto di cui al comma 1 si svolge, in particolare, attraverso:

- a) l'assistenza nelle procedure di affidamento;
- b) l'assistenza nell'utilizzo dei sistemi di realizzazione che prevedano la partecipazione di capitale privato alla realizzazione di opere pubbliche;
- c) la predisposizione e aggiornamento di bandi, capitoli, contratti tipo, linee guida ed altri strumenti finalizzati a semplificare e uniformare le procedure per l'affidamento e la gestione degli appalti;
- d) la promozione dei sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione e di gestione dei contratti;
- e) la promozione di attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici, e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza ed alla tutela dei lavoratori.

Art. 18

Attività di monitoraggio

1. La Regione provvede alla raccolta, alla gestione e alla elaborazione delle informazioni relative alla realizzazione dei lavori pubblici, utilizzando dati già in possesso o richiesti dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e da altri enti e organismi pubblici. In particolare, cura:

- a) l'analisi dei prezzi e la redazione dell'elenco regionale dei prezzi secondo le modalità di cui all'art. 19;
- b) il monitoraggio delle procedure e del contenzioso;
- c) il monitoraggio della applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro;
- d) il monitoraggio e la valutazione dei sistemi di realizzazione dei lavori pubblici;
- e) la pubblicazione in forma telematica dei bandi di gara e degli atti di cui all'art. 28;
- f) lo svolgimento di ulteriori compiti definiti mediante intese di cui all'art. 16;
- g) la predisposizione di una relazione annuale sulla realizzazione di lavori pubblici nell'ambito del territorio regionale.

2. Per le attività di cui al comma 1, la Regione svolge funzioni di osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e può avvalersi del supporto tecnico e strumentale di soggetti pubblici e privati.

3. La Regione, mediante l'esercizio delle funzioni di osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, provvede alla valutazione, al monitoraggio e alla diffusione delle informazioni relative ai lavori pubblici.

Art. 19

Elenco regionale dei prezzi

1. Al fine di assicurare una determinazione uniforme, omogenea e congrua dei prezzi da parte dei committenti, la Giunta Regionale, sentite le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese può approvare l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche, provvedendo periodicamente al suo aggiornamento.

2. L'eventuale adozione da parte dei committenti di prezzi a base d'asta diversi da quelli indicati nel prezzario deve essere motivata.

Art. 20

Conferenza regionale dei lavori pubblici

1. La Regione istituisce la Conferenza regionale dei lavori pubblici quale strumento di consultazione, proposta, verifica e valutazione per promuovere la trasparenza e la qualità nelle diverse fasi di realizzazione dei lavori pubblici, nonché la tutela e la sicurezza del lavoro.

2. La Conferenza, in particolare, propone e valuta le attività di monitoraggio di cui all'art. 18, esprime parere sulla relazione annuale e può formulare osservazioni e proposte per l'attuazione e la revisione della disciplina vigente.

3. La Conferenza dura in carica tre anni, è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è composta:

- a) dall'Assessore regionale competente per materia o suo delegato, che la presiede;
- b) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore dei lavori pubblici;
- c) da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, operanti nel settore dei lavori pubblici;
- d) da tre componenti effettivi e tre supplenti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore della tutela dell'ambiente e del paesaggio;

- e) da tre componenti effettivi e tre supplenti designati congiuntamente dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore dei lavori pubblici.

Art. 21

Sistemi di qualità dell'attività amministrativa

1. La Regione promuove l'adozione di sistemi di qualità in tutte le fasi dell'azione amministrativa, dalla programmazione al collaudo, delle Amministrazioni aggiudicatrici attraverso indirizzi ed iniziative ispirate ai principi dell'adeguatezza, dell'efficienza e dell'efficacia.

2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità dei procedimenti contrattuali, con particolare riferimento alla fase di progettazione, selezione dei concorrenti, aggiudicazione del contratto, gestione degli adempimenti successivi, anche in riferimento a quanto previsto dalla norma UNI 10943.

3. La Regione attiva iniziative tese alla diffusione di indirizzi e programmi di introduzione di tali sistemi nelle procedure di appalto delle amministrazioni aggiudicatrici attraverso attività formativa, nonché forme di incentivazione anche economiche.

TITOLO V

SISTEMI DI REALIZZAZIONE

Art. 22

Sistemi di realizzazione

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici realizzano i lavori pubblici mediante contratti di appalto, di concessione o mediante l'esecuzione in economia, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale, salvo quanto disposto dagli articoli di cui al presente Titolo.

2. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono altresì realizzare lavori pubblici con le modalità di cui all'art. 25.

Art. 23

Appalti di manutenzione

1. Gli appalti aventi ad oggetto lavori di manutenzione, definiti e disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale, possono altresì essere realizzati ai sensi delle seguenti disposizioni.

2. In ogni caso, i contratti di manutenzione sono finalizzati a mantenere nel tempo o a migliorare la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza, il risparmio energetico e il valore economico di beni immobili o delle reti o degli impianti.

3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, i contratti di cui al comma 1 possono assumere ad oggetto attività finalizzate a garantire la fruibilità di uno o più beni immobili, secondo standard prestazionali e di risultato definiti dal capitolato speciale, per una durata non superiore a cinque anni. Il corrispettivo è determinato a corpo, fatte salve eventuali circostanze, motivate dal responsabile del procedimento, che rendono necessario determinare, in tutto o in parte, il corrispettivo a misura. Il pagamento del corrispettivo avviene periodicamente secondo quanto stabilito nel capitolato speciale, nel quale sono definite anche le modalità di verifica del raggiungimento degli standard prestazionali previsti. Il livello di elaborazione progettuale dei lavori necessari al raggiungimento di tali standard è preventivamente definito, in ragione delle esigenze da soddisfare, ai sensi dell'articolo 12. La gara per l'affidamento del contratto è effettuata di norma con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 34.

4. Per l'affidamento degli appalti di manutenzione, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può concludere contratti aperti qualora la prestazione si riferisca, per un determinato arco di tempo, ad interventi non predeterminabili nel numero, ma resi necessari secondo i bisogni della stessa stazione appaltante. Qualora i lavori da eseguire eccedano l'importo contrattuale, l'ulteriore spesa può essere autorizzata fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e, comunque, non superiore a 300.000 Euro.

5. Ferme restando le competenze istituzionali attribuite ad enti pubblici ai sensi dell'articolo 41 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24, gli interventi di manutenzione spettanti alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori in qualità di locatori possono essere affidati al singolo conduttore, previo consenso di quest'ultimo. In tal caso, il locatore approva preventivamente il progetto dei lavori e la relativa stima, il cui importo complessivo non può superare i 100.000 Euro per tutta la durata del contratto di locazione e, provvede, altresì ad attestare la regolare esecuzione dei lavori eseguiti, di cui il conduttore è commitente. Il rimborso delle spese sostenute è disposto, entro il limite della stima approvata, anche a scomputo del canone di locazione e, comunque, non oltre l'importo complessivo del contratto di locazione.

Art. 24

Concessione di lavori pubblici

1. Fermo restando quanto disposto dalla vigente normativa statale, alla concessione di lavori pubblici si applica la disciplina di cui al presente articolo.

2. Per le opere pubbliche che non consentono, per le loro caratteristiche intrinseche, la remunerazione totale o parziale degli investimenti necessari alla loro realizzazione mediante i proventi della gestione, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara un sistema di pagamento al concessionario mediante la corresponsione di un prezzo, sotto forma di canone periodico di entità variabile e proporzionale all'effettivo utilizzo dell'opera realizzata da parte dell'utenza o della amministrazione richiedente, in base alle valutazioni proposte dai concorrenti in sede di gara, ovvero in base all'utilizzo e agli standard qualitativi. Il rischio derivante dal mancato o insufficiente utilizzo delle opere da parte del pubblico grava interamente in capo al concessionario. In ogni caso le opere realizzate sono acquisite al patrimonio dell'amministrazione aggiudicatrice non oltre il termine di durata della concessione.

3. Qualora il soggetto concedente corrisponda al concessionario un prezzo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale, questo può essere erogato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili.

4. Al solo fine di perseguire l'equilibrio economico-finanziario del contratto, il soggetto concedente può affidare al concessionario la progettazione, l'esecuzione e la gestione di opere accessorie anche non funzionalmente collegate ai lavori che costituiscono l'oggetto principale della concessione in deroga a quanto stabilito all'articolo 2, comma 5.

5. In ogni caso, i lavori di importo complessivo pari al prezzo di cui al comma 3, non realizzati direttamente o tramite imprese controllate o collegate, indicate in sede di offerta, sono appaltati a terzi secondo procedure di evidenza pubblica.

Art. 25

Realizzazione di lavori a pagamento differito

1. Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice abbia necessità di realizzare lavori pubblici mediante pagamento periodico e differito nel tempo del corrispettivo del contratto di appalto, e lo studio di fattibilità redatto ai sensi dell'art. 11, comma 4, ne dimostri la convenienza rispetto ad altri sistemi di realizzazione, può esperire procedure di gara alle quali partecipano i soggetti qualificati ai sensi delle vigenti norme statali in materia di esecuzione di la-

veri pubblici. In questo caso la gara è esperita sulla base di un progetto esecutivo e l'offerta è corredata da un piano economico finanziario.

2. L'Amministrazione aggiudicatrice stipula con il soggetto esecutore dei lavori un contratto avente ad oggetto la realizzazione degli stessi a fronte del corrispettivo di un prezzo definito e corrisposto secondo quanto previsto dal piano economico-finanziario.

3. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 34 che comprenda fra i criteri di valutazione, oltre al prezzo, anche le condizioni economiche e finanziarie contenute nel piano di cui al comma 2. È altresì obbligatorio il collaudo in corso d'opera dei lavori secondo quanto previsto dalla vigente normativa statale. In ogni caso, il pagamento dei corrispettivi, secondo le modalità definite dal piano economico-finanziario, è subordinato alla positiva conclusione del collaudo finale, salvo che l'Amministrazione aggiudicatrice non abbia previsto nel bando di gara la possibilità di avviare il pagamento successivamente alla positiva collaudazione in corso d'opera.

4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano del sistema di realizzazione di cui al presente articolo, il pagamento periodico e differito nel tempo non può superare il termine di 9 anni.

Art. 26

Lavori in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono individuati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori con riguardo alle proprie specifiche competenze ed in osservanza di procedure di semplificazione che comportino efficacia ed efficienza, trasparenza, rotazione e parità di trattamento nonché economicità della spesa.

2. I lavori in economia si possono eseguire:

- a) in amministrazione diretta per importi non superiori a 50.000 Euro;
- b) per cottimi per importi non superiori a 200.000 Euro.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme in materia di qualificazione, nel cottimo l'affidamento è preceduto da gara informale fra almeno cinque imprese per i lavori di importo superiore a 100.000 Euro.

TITOLO VI

AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Art. 27

Procedure di affidamento

1. L'affidamento di lavori pubblici avviene sulla base

di procedure aperte, ristrette o negoziate, ai sensi delle vigenti norme statali, salvo quanto disposto nel presente Titolo.

2. La qualificazione delle imprese e la determinazione dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sono disciplinate dalla normativa statale vigente. Ai fini della partecipazione agli appalti di lavori pubblici per i quali non è previsto l'obbligo del sistema unico di qualificazione, l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando è definito tenendo esclusivamente conto dei lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento.

3. La Regione predispone, nel rispetto della vigente normativa, clausole di tutela della concorrenza, correttezza e trasparenza delle procedure di gara che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono inserire nel bando o nel capitolato di gara. Il mancato rispetto delle suddette clausole, comporta l'esclusione dei concorrenti dalla gara e l'incameramento della cauzione.

4. Le Amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono prevedere nel bando o nel capitolato speciale la possibilità di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario informatico dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati anche da altre stazioni appaltanti.

5. Alle Amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori si applicano i commi da 12 bis a 12 quinquies dell'art. 5, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80.

Art. 28

Forme di pubblicità e accesso alle informazioni

1. Il programma triennale, l'elenco annuale dei lavori e il documento di cui all'articolo 11, comma 10 sono pubblicati e aggiornati nel sito internet individuato dall'amministrazione aggiudicatrice e nel sito internet individuato dalla Regione.

2. Per le gare di importo inferiore a 500.000 Euro, gli avvisi e i bandi sono pubblicati esclusivamente all'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante.

3. I bandi di gara e gli avvisi sono pubblicati nel sito internet individuato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e, per estratto, nel sito internet in-

dividuato dalla Regione, per le gare di importo pari o superiore a 500.000 Euro e inferiore a 1.000.000 Euro.

4. Per le gare di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro i bandi e gli avvisi sono, altresì, resi accessibili mediante uno o più siti internet destinati, ai sensi delle vigenti disposizioni statali, ad assicurare forme di pubblicità in ambito nazionale.

5. La pubblicazione per estratto del bando di gara ai sensi delle vigenti norme statali contiene altresì l'indicazione del sito internet in cui è pubblicato il bando di gara in forma integrale.

6. La pubblicità degli esiti delle procedure di gara e di affidamento, nonché degli altri dati per i quali le vigenti disposizioni statali prevedono forme di pubblicità successiva all'aggiudicazione, è effettuata con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4.

7. Per gli affidamenti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria le pubblicazioni di cui al presente articolo sostituiscono ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento. Gli affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria, la pubblicità degli esiti delle procedure di gara e di affidamento, nonché degli altri dati per i quali le vigenti disposizioni statali prevedono forme di pubblicità successiva all'aggiudicazione, sono altresì soggetti agli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dalle vigenti disposizioni statali.

8. Fatte salve le forme di pubblicità degli affidamenti di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la pubblicazione ai sensi dei commi 2, 3, 4, e 6, ne assicura la pubblicità legale.

9. La Regione individua gli standard informatici, le procedure di trasmissione, di pubblicazione, di accesso, secondo modalità che impediscano variazioni sui documenti, sulle registrazioni e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti.

10. Prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non possono in ogni caso comunicare a terzi l'elenco dei soggetti che hanno chiesto di essere invitati alle procedure di affidamento, né l'elenco dei soggetti che sono stati invitati, né quello dei soggetti che hanno presentato offerta.

Art. 29

Dialogo competitivo e Accordi quadro

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del dialogo competitivo e degli accordi quadro nei casi e

secondo le modalità previste dalle disposizioni dell'Unione Europea.

2. Il ricorso al dialogo competitivo e agli accordi quadro è consentito anche per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 30

Appalto concorso

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono, in seguito a motivata decisione, esperire gare mediante appalto concorso nelle ipotesi e con le modalità previste dalla vigente normativa statale. Per la realizzazione di speciali lavori o di opere particolarmente complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate, è altresì consentito, in seguito a motivata decisione, richiedere che l'offerta abbia ad oggetto, oltre al prezzo, il progetto definitivo.

2. Alla gara sono ammesse le imprese qualificate, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 25 gennaio 2000 n. 34, per prestazioni di progettazione e costruzione, in adeguate categorie e classifiche. Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione possono partecipare alle gare di cui al presente articolo in associazione temporanea con i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e) ed f) e g) e g bis), della Legge 19 febbraio 1994, n. 109.

3. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 34 e, qualora sia richiesta la presentazione in sede di offerta del progetto definitivo, l'aggiudicatario dovrà altresì provvedere, a sua cura e spese e senza variazione del prezzo offerto, alla progettazione esecutiva da redigere successivamente al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.

4. La progettazione è eseguita da soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal bando di gara ai sensi delle vigenti norme statali. L'ammontare delle spese di progettazione, che deve essere calcolato sulla base della tariffa professionale vigente, è compreso nell'importo posto a base di gara. Le eventuali varianti apportate in sede di progettazione esecutiva non possono costituire un onere per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto elaborato.

5. I lavori possono essere eseguiti solo successivamente

all'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.

Art. 31

Appalto integrato

1. I contratti di appalto possono assumere ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici, qualora, oltre alle ipotesi previste dalla normativa statale vigente, riguardino lavori la cui componente strutturale, impiantistica o tecnologica presenti profili di particolare complessità che possano essere utilmente risolti in sede di progettazione esecutiva; in tal caso il contratto è stipulato a corpo.

2. La gara è indetta sulla base del progetto definitivo e può essere aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 34. In tal caso, possono essere presi in considerazione, fra gli elementi di valutazione, il valore tecnico delle modalità prescelte e indicate dall'offerente per la soluzione dei profili di complessità da risolvere in sede di progettazione esecutiva.

Art. 32

Licitazione privata semplificata

1. L'Amministrazione aggiudicatrice, qualora intenda affidare i lavori mediante licitazione privata semplificata ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 della Legge 19 febbraio 1994, n. 109, può stabilire nell'elenco annuale adottato che i soggetti interessati possano richiedere di presentare offerta nei primi 15 giorni successivi alla pubblicazione del medesimo elenco sul sito internet individuato dalla Regione, ai sensi dell'art. 28, comma 1.

2. In alternativa a quanto previsto dall'art. 23 della Legge 19 febbraio 1994, n. 109, l'aggiudicazione dei lavori di importo pari od inferiore a 750.000 Euro può avvenire mediante licitazione privata semplificata alla quale partecipano le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dei commi seguenti.

3. I soggetti interessati possono richiedere di essere invitati a proporre offerta per i lavori rispetto ai quali l'elenco annuale, adottato ai sensi dell'art. 11, evidenzia l'intenzione dell'amministrazione aggiudicatrice di procedere ad affidamento tramite licitazione privata semplificata. Qualora nell'elenco annuale l'amministrazione aggiudicatrice non abbia evidenziato l'intenzione di procedere ad affidamento tramite licitazione privata semplificata, i soggetti interessati possono richiedere di essere invitati a proporre offerta per i lavori che rientrino nei limiti di cui al comma 2.

L'Amministrazione aggiudicatrice rende noto il termine di ricezione delle domande in sede di pubblicazione dell'elenco annuale adottato. A tale fine le imprese dichiarano, a pena di esclusione, per quali lavori richiedano di essere invitate e i propri requisiti di qualificazione. La richiesta non vincola l'amministrazione aggiudicatrice che può, comunque, bandire la gara secondo le ordinarie procedure.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice invita alla licitazione privata semplificata almeno 30 concorrenti qualificati, qualora esistenti, per i lavori oggetto dell'appalto tra quelli che hanno presentato la richiesta di invito ai sensi del precedente comma 2, secondo un criterio di rotazione determinato in base alla categoria prevalente dei lavori.

5. L'Amministrazione aggiudicatrice disciplina, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento le modalità di invito delle imprese concorrenti e, in sede di invito a presentare offerta, lo svolgimento della gara.

Art. 33

Trattativa privata

1. Oltre alle ipotesi previste dalla vigente normativa statale, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, possono affidare gli appalti di lavori pubblici mediante trattativa privata, senza la pubblicazione del bando di gara, nelle seguenti ipotesi:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione europea a richiesta di quest'ultima;
- b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette previste dalla vigente normativa. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
- d) qualora l'affidamento abbia ad oggetto l'esecuzione di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già aggiudicati all'impresa titolare dell'appalto iniziale, a condizione che tali lavori siano

conformi al progetto posto a base di un primo appalto aggiudicato mediante procedure di gara. Tale facoltà deve essere indicata nel bando di gara per l'affidamento dell'appalto iniziale e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori viene preso in considerazione per la determinazione dell'importo da porre a base di gara. Il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione del contratto d'appalto iniziale.

Art. 34

Criteri di aggiudicazione

1. Gli appalti di cui alla presente legge sono aggiudicati, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni statali, con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. In caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il valore ponderale attribuito a ciascun elemento di valutazione ai fini dell'aggiudicazione è determinato e reso noto nel bando di gara o nel capitolato o nella lettera di invito. Nell'ambito degli elementi di valutazione possono essere prese in considerazione anche le soluzioni che, nel rispetto delle prescrizioni di gara, migliorino l'impatto sull'ambiente, assicurino risparmi energetici, garantiscano una maggiore tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, riducano i rischi e i disagi alla collettività nell'esecuzione dei lavori.

3. Il corrispettivo dei contratti di appalto di cui alla presente legge è determinato a corpo, a corpo e misura, o a misura, ai sensi delle vigenti norme statali. I contratti stipulati a corpo, ovvero a corpo e misura, sono aggiudicati unicamente mediante offerta a prezzi unitari.

4. Il corrispettivo dei contratti di appalto di cui alla presente legge è determinato a corpo, ai sensi dell'articolo 326, comma 2, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F, qualora la progettazione esecutiva sia affidata all'appaltatore. In tale ipotesi, il corrispettivo può essere determinato, ai sensi dell'art. 329 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, per le sole lavorazioni per le quali risulti eccessivamente oneroso individuare in termini certi le rispettive quantità, in parte a corpo e in parte a misura.

5. È in ogni caso facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori stipulare il contratto a misura nei casi previsti dalle vigenti norme statali.

Art. 35

Anomalia delle offerte

1. Per gli appalti di lavori pubblici il cui importo sia in-

feriore alla soglia comunitaria affidati mediante il criterio del prezzo più basso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, in alternativa a quanto previsto dalle vigenti norme statali, hanno facoltà di procedere alla valutazione di anomalia delle offerte in contraddittorio, qualora sia stato espressamente indicato nel bando di gara o nella lettera di invito.

TITOLO VII

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 36

Tutela dei lavoratori

1. La Regione predispone norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori da inserire nei bandi di gara e nei capitolati. A tal fine la Regione, con le modalità di cui all'art. 46, comma 3, della L.R. 1 agosto 2005, n. 17, promuove e coordina intese ed accordi con le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese, con gli organismi e gli enti pubblici competenti, finalizzati a definire condizioni di tutela dei lavoratori migliorative rispetto ai livelli minimi stabiliti da leggi dello Stato.

2. I soggetti di cui all'art. 3, provvedono a richiamare espressamente, nel bando di gara o nel capitolato, le disposizioni regionali definite ai sensi del comma 1. Tale elemento costituisce condizione alla erogazione di contributi regionali.

3. In ogni caso, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti all'osservanza delle disposizioni seguenti a tutela dei lavoratori:

- a) obbligo di applicare o far applicare integralmente, in coerenza con l'art. 18, comma 7 della Legge 19 marzo 1990 n. 55, nei confronti di tutti i lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della regione le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, relativi al settore merceologico corrispondente, vigenti durante lo svolgimento degli stessi, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori fin dal primo giorno di lavoro nel cantiere, alle Casse edili, alle scuole e ai comitati tecnici paritetici per la sicurezza della provincia dove si svolgono i lavori;
- b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del rapporto;

c) obbligo di subordinare il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo per le prestazioni oggetto del contratto, all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva relativo ad ogni impresa che concorre all'esecuzione dei lavori, purché sia rilasciato entro i termini previsti dalla normativa vigente. Qualora il documento attesti l'irregolarità contributiva, i soggetti di cui all'articolo 3 subordinano la liquidazione dei pagamenti all'avvenuta regolarizzazione.

4. La Regione istituisce strumenti e misure di incentivazione per l'acquisizione, da parte delle imprese, di adeguati standard di sicurezza e promuove attività di formazione in collaborazione con gli enti o organismi paritetici istituiti dalla contrattazione collettiva.

5. La Regione promuove altresì intese interistituzionali con gli organismi e gli enti competenti in materia sanitaria, previdenziale, assicurativa e di tutela del lavoro al fine di:

- a) migliorare il coordinamento delle attività e l'efficacia della vigilanza sui cantieri;
- b) realizzare attività di formazione per il personale preposto alla vigilanza sui cantieri;
- c) semplificare, mediante sistemi informatici di acquisizione e di trasmissione dei dati, le procedure di rilascio del documento unico di regolarità contributiva con cui le imprese attestano l'adempimento degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti all'Inps, all'Inail e alla Cassa edile;
- d) definire le modalità e i tempi con cui le imprese attestano l'adempimento degli obblighi di cui alla lett. c) durante l'esecuzione del contratto.

6. Qualora il documento unico di regolarità contributiva o la documentazione comunque acquisita evidenzino incongruità o irregolarità, la stazione appaltante ne dà comunicazione agli enti competenti per i provvedimenti conseguenti.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte di imprese che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione dei lavori, i soggetti di cui all'art. 3 provvedono, anche su segnalazione di un'organizzazione sindacale, ai sensi dell'art. 13 del DM 19 aprile 2000, n. 145.

8. Al fine di favorire lo svolgimento dell'attività di vigilanza sui cantieri, le imprese esecutrici adottano misure che consentano di individuare l'identità di ciascun lavoratore presente in cantiere, di conoscerne l'impresa di appartenenza e di controllare gli estremi di iscrizione agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 37

Varianti in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi indicati dalla vigente normativa statale, salvo quanto di seguito previsto.

2. Sono ammesse, ai sensi delle vigenti norme statali, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento, relativo a tali varianti, non può superare in ogni caso il dieci per cento dell'importo originario del contratto. Tale maggiore importo, comunque, deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

3. Le varianti in corso d'opera che secondo la normativa statale possono essere autorizzate in ragione della presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatesi in corso d'opera, comprendono quelle derivanti dalla necessità di adeguamento dell'opera all'evoluzione tecnologica delle attrezzature previste dal progetto originario.

4. Qualora la diminuzione dei lavori disposta dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore sia contenuta entro il limite del venti per cento del relativo importo calcolato ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo. Qualora la diminuzione dei lavori ecceda il venti per cento del relativo importo e non dipenda da causa di forza maggiore all'appaltatore è riconosciuto, successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo dei lavori, il pagamento di una somma pari al dieci per cento dell'importo dei lavori non eseguiti, da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 38

Sospensione e ripresa dei lavori

1. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi delle vigenti norme statali, senza che il committente abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, è tenuto ad iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Art. 39

Premio di accelerazione e penali

1. Nel caso in cui sussista un rilevante interesse del committente a che la ultimazione dei lavori abbia luogo in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il bando di gara può prevedere che all'appaltatore venga riconosciuto, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità alle obbligazioni assunte, un premio in misura compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di anticipata ultimazione dei lavori. Il premio è accreditato all'appaltatore all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

2. In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali si applicano le penali previste dalla normativa statale vigente.

Art. 40

Cause di risoluzione del contratto

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono individuare nel bando, nonché nel capitolato o nello schema di contratto, specifiche cause di risoluzione che determinano grave inadempimento, ferme restando le ulteriori cause ai sensi delle vigenti norme statali.

2. Costituiscono comunque grave inadempimento, ai sensi del comma 1, l'abbandono del cantiere, la presenza di personale non autorizzato in cantiere, accertata dai competenti organi e, nel caso, comunicata ai soggetti di cui al comma 1, nonché gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal contratto collettivo di riferimento, degli obblighi assicurativi o previdenziali e dei piani di sicurezza.

Art. 41

Collaudo e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo dalla data di formale approvazione ovvero in ogni caso decorsi ventiquattro mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

2. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed assume il carattere definitivo entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 42

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale rende periodicamente conto all'Assemblea legislativa dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti. A tal fine, con cadenza di norma triennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una relazione, avente a riferimento le attività e le analisi connesse alle funzioni regionali di osservatorio di cui all'art. 18, con particolare riferimento a:

- a) livelli di semplificazione procedimentale raggiunti, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi ed alla certezza delle procedure;
- b) incrementi realizzati nei livelli di qualità del sistema di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche;
- c) sicurezza sul lavoro e verifica del rispetto dei contatti collettivi di lavoro nell'esecuzione degli appalti, in coordinamento e correlazione anche con i risultati verificati della legislazione regionale generale in materia di tutela e sicurezza del lavoro;
- d) maggiore trasparenza e qualità del sistema degli appalti pubblici.

2. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti dell'Assemblea legislativa regionale che ne concludono l'esame.

Art. 43

Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme della presente legge, che prevedano espressamente l'approvazione di atti successivi, entrano in vigore in seguito all'approvazione degli atti stessi.

2. Alle procedure di gara in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara.

3. Ai contratti in corso di esecuzione ovvero da stipulare in esito ad una procedura di gara, si applicano le norme vigenti al momento della pubblicazione del bando.

Art. 44

Norme statali disapplicate

1. In materia di lavori pubblici si applica la normativa statale vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge.

2. A seguito dell'entrata in vigore delle norme della presente legge, non trovano comunque applicazione ai procedimenti da essa disciplinati:

- a) le seguenti disposizioni della Legge 11 febbraio 1994, n. 109:
- articolo 7, commi 1, 3, 5;
 - articolo 14, ad eccezione di quanto disposto dai commi 4, 11 e 13;
 - articolo 19, comma 3;
 - articolo 21, comma 1, lett. b);
 - articolo 25, comma 3, secondo e terzo periodo;

- b) le seguenti disposizioni del DPR 21 dicembre 1999, n. 554:
- articolo 7, primo periodo;
 - articolo 88, comma 1;
 - articolo 144, comma 2;
 - articolo 154;
 - articolo 199, comma 3;
- c) le seguenti disposizioni del D.M. 19 aprile 2000, n. 145:
- articolo 23;
 - articolo 24, comma 3.
-
-

